

TITOLO: CGA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO



CGA

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
-REV. 3-

TITOLO: CGA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. Condizioni

- 1.1 Le seguenti condizioni generali d'acquisto saranno valide per tutti gli ordini e per i servizi erogati. Qualsiasi differente condizione indicata dal fornitore non sarà vincolante anche se non espressamente rifiutata. La consegna delle merci o l'erogazione del servizio equivarrà ad un riconoscimento delle condizioni anche se vi sono state obiezioni precedenti e differenti da parte del fornitore.
- 1.2 Le seguenti condizioni d'acquisto saranno applicate anche se non specificamente incluse nell'ordine. Per questa estensione, differenti condizioni del fornitore non saranno vincolanti.
- 1.3 Le presenti condizioni generali d'acquisto si intendono validi per prodotti/merci/servizi forniti ed erogati.

2. Offerte

Le offerte dei fornitori saranno gratuite e non impegnative, anche se inoltrate a seguito di una nostra richiesta. L'offerta del fornitore dovrà attenersi rigorosamente ai contenuti della richiesta di offerta e puntualizzare chiaramente ogni differenza.

3. Ordini di acquisto

- 3.1 OMR ITALIA SPA, in seguito denominata Committente, emette due tipi di ordine:
 - a) Ordine chiuso, in cui quantità ordinata, data di consegna e prezzo sono stabiliti e fissati al momento della emissione dell'ordine, così come pagamento, imballo, luogo e mezzo di resa.
 - b) Ordine a programma/aperto in cui le parti contrattuali fissate sono prezzo, pagamento, imballo, luogo di resa, eventuale lotto minimo e/o suo multiplo, mentre date di consegna e quantità sono regolate dal "programma spedizione".
- 3.2 Un ordine, in entrambe le tipologie sopra elencate, non contestato al nostro ufficio acquisti in tutto o in parte a mezzo fax o e-mail entro due giorni dal ricevimento, sarà da noi considerato come accettato così come le quantità e date di consegna sul programma spedizione non contestate con gli stessi mezzi alla nostra logistica.
- 3.3 Ferme restando le condizioni precedenti, un contratto e da ritenersi altresì valido ed accettato le condizioni generali di acquisto con la consegna della merce ordinata.
- 3.4 Nei limiti dell'accettabilità per il fornitore, potremmo richiedere modifiche ai beni in fornitura. Di conseguenza, dovranno essere opportunamente concordati con reciproca soddisfazione, sia gli incrementi o le diminuzioni di costo, sia eventuali slittamenti dei termini di consegna.

4. Fatture e condizioni d'acquisto

- 4.1 Le fatture dovranno essere inviate per posta elettronica ed eventuale originale via posta ordinaria se previsto dalle disposizioni di legge, subito dopo la spedizione dei beni e riportare l'indicazione del numero d'ordine e del DDT (documento di trasporto). Copie di fatture e importi parziali dovranno essere chiaramente identificati come tali. Tutte le fatture dovranno riportare a parte l'IVA.
- 4.2 Salvo diverso accordo, le fatture saranno pagate secondo quanto indicato sull'ordine d'acquisto.
- 4.3 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario.
- 4.4 In caso di fornitura non conforme si provvederà a notificare al fornitore lo scarto e l'importo relativo verrà detratto automaticamente dai pagamenti.

TITOLO: CGA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

5. Consegna, spedizione e imballo

- 5.1 Le merci dovranno corrispondere al nostro ordine d'acquisto in quanto ad esecuzione, entità e specifiche di imballo/spedizione a suo tempo stabilite.
- 5.2 Ad ogni spedizione dovrà essere allegato il DDT debitamente compilato in tutte le sue parti, riportare i dati dell'ordine d'acquisto, il codice del Committente del prodotto o materiale, il codice fornitore ed il CQC (certificato di qualità e conformità) degli articoli consegnati.
- 5.3 Consegne parziali o a saldo dovranno essere contrassegnate come tali.
- 5.4 Le merci dovranno essere fornite franco nostro stabilimento salvo se diversamente indicato su nostro ordine d'acquisto.
- 5.5 Il fornitore dovrà sostenere i costi dell'imballo. Qualora vengano impiegati casse, pallet o containers di nostra proprietà, il fornitore dovrà tenerne regolare contabilità.

6. Tempistiche di consegna

- 6.1 Le modalità e le tempistiche di consegna concordate dovranno essere rigorosamente rispettate.
- 6.2 Le tempistiche concordate per la consegna scatteranno dalla data specificata nel nostro ordine chiuso d'acquisto o, in presenza di ordini a programma/aperti, dalle date contenute nel "programma spedizione". Le date di consegna e le quantità specificate, se non contestate come specificate al punto 3.2 saranno sempre considerate da Voi accettate.
- 6.3 Il termine di consegna sarà ritenuto non rispettato secondo quanto previsto dalla nostra PRQ04 (vedi allegato 1).
- 6.4 Nell'eventualità che il fornitore non possa rispettare le tempistiche di consegna concordate o considerate accettate, dovrà informarci immediatamente, per iscritto e con i mezzi di cui al punto 3.2, circa le ragioni e la durata presunta del ritardo. La comunicazione del fornitore eseguita in conformità al contratto non eviterà comunque allo stesso la responsabilità del ritardo di consegna.
- 6.5 In caso di inosservanza dei termini di consegna, anche per una sola parte dell'ordine, salvo comprovati casi di forza maggiore che il fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto, il Committente si riserva il diritto a sua scelta:
 - a) di pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte; il Committente potrà applicare al fornitore una penalità in ragione del 2 (due) % dell'importo della quantità non consegnata entro il termine pattuito, per ogni settimana di ritardo, fino ad un importo massimo pari all'8% del valore della merce non consegnata, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
 - b) Di addebitare al fornitore gli oneri diretti e indiretti derivanti dai fermi linea e dalla mancata produzione, secondo quanto verrà comunicato durante la gestione di una eventuale non conformità.
 - c) Di risolvere con effetto immediato l'ordine, di pieno diritto, ai sensi e agli effetti dell'art.1456 del codice civile mediante semplice comunicazione al fornitore.
 - d) Di approvvigionare presso altra fonte ed in qualunque tempo i materiali della fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art. 1456 C.C.) a rischio totale del fornitore, salvo sempre, in ogni caso, il diritto al risarcimento completo dei danni.
- 6.6 il fornitore è impegnato, inoltre, a fronte di una adeguata programmazione, ad effettuare consegne "on time" dei prodotti da lui forniti.

TITOLO: CGA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

7. Assegnazione del rischio

Il rischio passera al Committente nel momento in cui le merci saranno state ricevute nel luogo stabilito per la consegna.

8. Attrezzature specifiche e materiali

8.1 Beni di proprieta OMR ITALIA SPA

Le attrezzature specifiche cosi come i contenitori o i mezzi di raccolta (specifici o generici), i semilavorati e/o gli altri materiali che il Committente mette a disposizione del fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimangono di proprieta esclusiva del Committente (in seguito collettivamente definiti " Beni di proprieta del Committente"). I disegni o modelli del Committente non possono essere copiati dal Fornitore, o trasmessi ad altre persone, o da lui utilizzati in alcun modo.

In relazione ai beni di proprieta del Committente, il fornitore e responsabile per la loro perdita, furto, distruzione o danneggiamento ed e tenuto a:

- a) custodire e utilizzare con la massima cura i Beni di Proprieta del Committente;
- b) assicurarsi l'idoneita dei Beni di Proprieta del Committente, nel contesto di rischio dell'organizzazione produttiva del fornitore, sotto il profilo delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- c) non trasferire fisicamente o movimentare i Beni di Proprieta del Committente se, nel cotesto di rischio dell'organizzazione produttiva del fornitore, sotto il profilo delle norme sulla Sicurezza del lavoro;
- d) consentire agli incaricati del Committente di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalita della conservazione ed utilizzazione nonche lo stato d'uso dei Beni di Proprieta del Committente;
- e) non cedere a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, i Beni di Proprieta del Committente e non costituire sugli stessi garanzie di qualsiasi tipo;

8.2 Aspetti assicurativi

Il fornitore si obbliga a garantire che, negli stabilimenti produttivi nei quali sono prodotti i Prodotti Contrattuali e in particolare quelli nei quali saranno installati e/o immagazzinati e/o utilizzati i Beni di Proprieta del Committente, saranno, in ogni momento, rispettati i requisiti di prevenzione dei rischi stabiliti dalle leggi e normative vigenti.

9. Qualita prodotto

9.1 Il fornitore garantira la merce fornita come previsto dalla legge. Esso sara responsabile delle proprieta espressamente o tacitamente assicurate. Esso dovra garantire che le merci rispettino le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, nonche i requisiti generalmente riconosciuti alla sicurezza e alle norme applicabili (esempio: conformita alla RoHs ed al regolamento Reach). Eventuali sostanze presenti nei prodotti forniti ed elencate nella Candidate List, dovranno essere comunicate. Le macchine, gli impianti , gli attrezzi, i servizi e tutti i materiali in genere da fornire, ivi comprese le confezioni e gli imballi, devono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti norme di legge, fatti salvi i nostri capitolati particolari o clausole piu restrittive riportate espressamente sui nostri ordini.

TITOLO: CGA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

- 9.2 Se le merci risultassero non conformi, potremo, a nostra scelta, richiedere una fornitura sostitutiva, la riparazione o una riduzione del prezzo, oltre a quanto verrà comunicato durante la gestione dell'eventuale non conformità. Se il fornitore, a seguito di nostra richiesta, non effettuasse la sostituzione o la riparazione entro il periodo stabilito, o non effettuasse in modo pienamente soddisfacente, saremo autorizzati a far valere uno degli altri diritti sopra indicati. Qualora le merci venissero fornite ripetutamente difettose, saremo autorizzati, a seguito di una diffida scritta, a recedere dal contratto; lo stesso dicasi per forniture incomplete.
- 9.3 Nei casi urgenti, avremo la facoltà di far eliminare i difetti a spese del fornitore o, se ciò fosse impossibile o inopportuno, a rifornirsi altrove a spese del fornitore.
- 9.4 Il fornitore sarà ritenuto responsabile per difetti occulti, sia nel caso in cui questi si manifestino in fase di produzione presso di noi sia nel caso si evidenzino nel periodo di utilizzo del prodotto finito, entro i termini di garanzia concordati con i nostri clienti. In presenza di difetti occulti, avremo la facoltà di richiedere un risarcimento per i materiali inutilmente usati, per trasferte e retribuzioni pagate, così come prestazioni fornite verso e dai nostri clienti, nonché per costi derivanti da reclami sostenuti dai nostri clienti.
- 9.5 Non saremo obbligati, per legge, ad esaminare immediatamente le merci ricevute ed a segnalarne le difettosità.
- 9.6 Eventuali modifiche dei processi produttivi del fornitore e/o composizioni dei prodotti da lui forniti, dovranno essere comunicati in anticipo e con ampio margine di tempo per l'attuazione e per l'approvazione da parte del Committente (vedi §17).
- 9.7 La valutazione del fornitore (Vendor Rating) verrà eseguita secondo quanto previsto dalla PRQ04 (vedi allegato 1).

10. Diritto di accesso presso il fornitore

Il Committente ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento, durante l'orario di lavoro e con preavviso, con proprio personale o delegando terzi, ispezioni presso il fornitore al fine di verificare il corretto adempimento di tutte le obbligazioni da questi assunte con l'ordine, nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza applicabili in materia.

11. Diritti di proprietà industriali

Il fornitore garantirà che le merci consegnate e perciò usate non violino, a livello nazionale o internazionale, brevetti, marchi di fabbrica, modelli utilizzati o altri diritti usati da terzi. Il fornitore ci eviterà ogni obbligo diretto nel caso di richieste per conto terzi.

12. Forza maggiore

- 12.1 Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento e ciò a condizione che il fornitore abbia informato prontamente il Committente, con i mezzi previsti al punto 3.2. dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. E precisato, inoltre che non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori a meno che non sia data la prova che essi stessi sono stati causati da forza maggiore.
- 12.2 Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive del Committente (sospensione della produzione), quest'ultima avrà il

TITOLO: CGA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

diritto di risolvere il contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al fornitore e/o, comunque, approvvigionare il Prodotto Contrattuale presso terzi.

- 12.3 La responsabilita del Committente e esclusa nel caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo del Committente che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Prodotti Contrattuali ordinati.

13. Recesso

Avremo la facolta di recedere da un contratto, totalmente o in parte, qualora per motivi di modifica di modello o di altro disegno o modifiche tecniche o per altre ragioni non dipendenti da noi, un cliente recedesse da un contratto col Committente o limitasse il volume dei suoi ordini. Non ci riterremo responsabili nei confronti del fornitore in merito ai danni derivanti dal recesso.

14. Responsabilita

- 14.1 A meno che in un altro punto di queste condizioni generali d'acquisto non sia contenuta una diversa regolamentazione delle responsabilita, il fornitore, fermi restando ogni altro diritto di legge, e obbligato come indicato a risarcire il danno derivante direttamente o indirettamente da una fornitura difettosa per una violazione delle norme ufficiali di sicurezza o per altri motivi giuridici che possano essere attribuiti al fornitore stesso.
- 14.2 In linea di principio, l'obbligo a risarcire i danni sussiste solo se il fornitore e ritenuto responsabile dal danno causato da lui medesimo.
- 14.3 Se, in conseguenza di proprie responsabilita non disattese verso terzi, venissimo impropriamente citati in giudizio in base ad una legge straniera, il fornitore verrebbe ad essere coinvolto nell'azione legale per scagionare il Committente da ogni addebito, rifondendo i danni subiti. Per la definizione della controversia tra il Committente e il fornitore sara applicata la legge dello Stato italiano ed il foro competente sara quello di Monza. Quanto sopra sara considerato altrettanto valido qualora venisse direttamente chiamato in causa il fornitore.
- 14.4 Il risarcimento dei danni da parte del fornitore inadempiente e obbligatorio con gli stessi limiti legali in base ai quali il Committente viene ritenuto responsabile verso i propri clienti. In funzione di questa possibilita il Committente dovra farsi carico di giungere ad un accordo altrettanto vantaggioso per il fornitore.
- 14.5 Non potremo richiedere il risarcimento dei danni in caso di nostra responsabilita sulla causa dei medesimi commettendo infrazioni nella fase operativa, nell'assistenza e nelle istruzioni di installazione, nell'uso inadeguato o improprio, nei trattamenti difettosi o trascurati, per naturale usura e rottura o riparazione difettosa.
- 14.6 Il fornitore e responsabile dell'applicazione di nostri provvedimenti finalizzati a prevenire danni.
- 14.7 Nel caso in cui il fornitore fosse chiamato in causa, il medesimo dovra essere tempestivamente informato e consultato per sua opportunita di esame del danno. I contraenti concorderanno le misure necessarie, particolarmente in caso di trattative di concordato.

15. Cessioni

Il fornitore non potra trasferire i suoi diritti derivanti da questo contratto a terzi senza la nostra approvazione scritta, ne subappaltare la lavorazione, nemmeno parzialmente.

TITOLO: CGA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

16. Inefficacia parziale

Se una o più disposizioni di questi termini e condizioni generali d'acquisto o altri accordi contrattuali dovessero diventare inaffidabili o inapplicabili, la validità delle rimanenti disposizioni sarà inalterata. I contraenti saranno obbligati a sostituire le disposizioni inefficaci o inapplicabili con disposizioni valide realizzabili che abbiano un effetto economico che si avvicina il più possibile alle disposizioni precedenti.

17. Avviso di modifica di prodotto-processo / Avviso di cessazione di prodotto

17.1 Avviso di modifica di processo/prodotto

Prima di introdurre cambiamenti sul prodotto/processo di fornitura, il fornitore deve concordare con il Committente le tempistiche e l'approvazione delle modifiche proposte. Eventuali modifiche dei processi produttivi del fornitore e/o composizioni dei prodotti da lui forniti, dovranno essere comunicati in anticipo e con ampio margine di tempo per l'attuazione e per l'approvazione da parte del Committente. Il fornitore non è autorizzato ad effettuare modifiche sul processo produttivo e/o sul prodotto senza previa approvazione del Committente.

Si richiede al fornitore di rispettare i requisiti della VDA Trigger Matrix (ALLEGATO 2).

17.2 Avviso di cessazione di prodotto

Prima cessare la produzione di un prodotto fornito, il fornitore deve concordare con il Committente le tempistiche della cessazione in oggetto.

18. Forma

Modifiche e integrazioni di questi termini e condizioni generali d'acquisto o altre condizioni contrattuali dovranno essere apportate per iscritto per essere ritenute valide. La forma scritta sarà altresì necessaria per deroghe.

19. Luogo di adempimento e foro competente

Luogo di adempimento e foro competente per tutti gli obblighi di entrambi i contraenti sarà Monza. Ci riserviamo il diritto di citare in giudizio il fornitore in altre giurisdizioni.

20. Diritto applicabile

La relazione giuridica tra i contraenti sarà soggetta alle leggi della Repubblica Italiana e leggi internazionali eventualmente applicabili.

21. Storia delle revisioni

3) Introduzione VDA Trigger Matrix (ALLEGATO 2) e aggiornamento §17 .

TITOLO: CGA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

ALLEGATO 1 - Estratto da PRQ04

Punteggi di valutazione e regole di approvazione/esclusione (vendor rating)

Sulla base della precedente lista, segue la valutazione quali/quantitativa del fornitore mediante il seguente algoritmo:

1. il punteggio di partenza e pari a 100 e vale ad ogni inizio anno solare (classe di ingresso);
2. il fornitore è qualificato con punteggio ottenuto da 80 a 100 ("QA");
3. il fornitore è monitorato se ottiene un punteggio tra 50 - 79 ("QB");
 - a. in questa fase viene richiesto un piano di miglioramento e monitorato per untrimestre.
 - b. in assenza di nuove non conformità, si attribuisce un punteggio "QA" (anche sulla base di una decisione collegiale tra Direzioni Stabilimento e Approvvigionamento, Commerciale, Tecnica/ Industriale, e Amministrativa e Finanziaria);
 - c. se nel trimestre evidenzia nuovamente non conformità il fornitore passa definitivamente in stato di non qualificato "NQ";
4. il fornitore è completamente eliminato se ottiene un punteggio al di sotto dei 49 punti ("NQ");
 - a. Il fornitore viene reinserito nella lista dei fornitori strategici dopo una riqualifica totale;
 - b. Il fornitore rimane in lista ma non compare più l'anno successivo;
5. Il punteggio fornitore è così calcolato:
 - a. NC importante: punteggio decurtato di 4 punti
 - b. NC critica: punteggio decurtato di 51 punti, classe "NQ"
 - c. osservazioni non entrano in valutazione
 - d. Ritardo di consegna superiore o uguale a 8 giorni: punteggio decurtato di 2 punti
 - e. Ritardo di consegna per cui viene valutato un potenziale fermo linea: punteggio decurtato di 21 punti, classe "QB"

ad ogni inizio anno la valutazione riparte da "QA"(100) in assenza di attività di riqualifica o monitoraggio trimestrale. Parte da "QB" (79) se e in corso una riqualifica per non conformità rilevate l'ultimo trimestre precedente.

Dati di input

I punteggi attribuiti al fornitore derivano da:

1. Non conformità riscontrata sulla qualità del prodotto/servizio fornito:
 - La funzione aziendale che evidenzia la non conformità, procede alla compilazione del modulo 17.00.03 "Segnalazione di non conformità al fornitore" inviandolo poi al fornitore e per conoscenza all'Ufficio Acquisti ed all'Assicurazione Qualità. La funzione emittente gestirà tutti i contatti con il fornitore per la risoluzione della NC richiedendo per i casi più importanti il Report 8D. Infine, in collaborazione con l'Assicurazione Qualità, sarà gestita la chiusura tecnica/qualitativa della NC.
2. Non conformità derivante dal mancato rispetto dei termini di consegna:
 - La valutazione dei ritardi di consegna (differenza in giorni tra il termine concordato in fase di conferma ordine e la data di consegna reale risultante dal listato "statistics ritardi consegne fornitori AS-400") viene eseguita mensilmente e calcolata nel vendor rating come descritto nel punto precedente. Nel caso in cui sia valutato che il ritardo possa causare un potenziale fermo linea di produzione, viene emessa la NC con richiesta al fornitore di un piano di miglioramento. Il fornitore verrà inoltre monitorato per il trimestre successivo.

TITOLO: CGA CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

ALLEGATO 2 - VDA TRIGGER MATRIX

1) Is it a change?						If customer-specific requirements exist, the agreement is obligatory !	Row																			
2) Does it affect customer's significant characteristics?																										
3) Is the technical interface to the customer affected?																										
4) Type of change?																										
5) Does it affect contract documents (e.g., specifications, customer's drawing, data-sets,....? *																										
6) Are fitment, form, function, performance, reliability affected?																										
y	n	n	n	n	n	Change to significant characteristics agreed with the customer for the product, sub-assy., component (electrical/mechanical), process, ...)?	Z	1																		
						e.g., fixing to the vehicle, electronic parts and/or connections...	Z	2																		
						Electronic components (see ZVEI "Product/Process Change Notifications - Guideline for Automotive Electronic Components")																				
						Design Mc **	n	n	n	n	n	e.g., change to design, tooling,	Z	3												
												e.g., change to product software (parameters, architecture)	Z	4												
												e.g., change to sealing material, change to EMC capacitor,	Z	5												
												e.g., change to a dimension not included in the customer's drawing	Z	6												
												Change to materials	Z	7												
												Change to internal specification or tolerances outside customer's specification	Z	8												
												Change to internal specification or tolerances but still within customer's specification	-	9												
												Change to identification of parts/materials but with unchanged composition	-	10												
												Change in early man'ing stages (e.g., pre-drilled dimension for a shaft, wafer location,...)	-	11												
												Process Mc	n	n	n	n	n	e.g., change in process chain (inc. supplier, duplicated production lines, ...)	Z	12						
						e.g., change in checks, checking sequence or other reasons,.....	Z	13																		
						e.g., change in hardening parameters, injection temperature, ...	Z	14																		
						e.g., change in process chain (inc. supplier, duplicated production lines, ...)	Z	15																		
						Prod'n - assembly	n	n	n	n	n							Change in no. of cavities in tool, progression tools, incremental tools	I	16						
																		Duplication of production and checking equipment within an existing line	I	17						
																		New type of machine obtained and installed	I	18						
																		Change to an existing tool, new equipment, new Poka Yoke	-	19						
																		Change to process, inc. early manufacturing stages (e.g., as No. 11)	-	20						
																		Change to setting parameters, production facilities, injection temperature,	-	21						
																		Testing	n	n	n	n	n	Changes in checks; worsened RPN	n p	22
																								Change to checking method, RPN unchanged/improved, same process	I	23
																								Extended checks with no change to method (e.g., larger sample size)	-	24
																								Reduction/elimination of check not relevant to the customer (e.g., random sample check)	-	25
						Tools moved from one line to another; lines are the same	-	26																		
						Transfer of production chain	n	n	n	n	n							Movement of equipment in a production plant with no change to the process	-	27						
																		Location change: equipment, parallel prod'n (not early mfg stages as No. 11)	Z	28						
						Logistics	n	n	n	n	n	Supplier change, new 2nd supplier, supplier has changed sub-supplier	Z	29												
												New carrier or ESP, SLC	I	30												
												Customer packing, shipping, invoicing	Z	31												
												Internal packing (e.g., plant to plant, within the plant, ...) and suppliers	-	32												
						Doc Mc	n	n	n	n	n	Documents adjusted to status of approved/released product	Z	33												
												Documents adjusted to status of approved/released product or to correct formal defects	-	34												
												Change to documents not product-related (e.g., work instructions,	-	35												
						n	n	n	n	n	n	Re-use of tools following 12 or months out of use	Z	36												
Maintenance/overhaul of existing tools/ tools subject to rapid wear (e.g., turning tool, honing tools)	-	37																								
Change of compiler version; software tool change affecting customer software (debugger change not relevant here)	-	38																								

y Yes
n No
np not permitted
- Customer involvement not essential (Note: PPA documents must be archived in-house)
I Customer must be informed - as ISO/TS16949, para. 4.2.3.1 the customer must have 2 weeks to issue findings.
Z Customer agreement required, execution of PPA procedure
Mc Modification
ESP External service provider
SLC Supplier logistics centre (also applies to warehouse)
RPN Risk priority number from Process FMEA
 * or other authorized production documents provided to the customer (e.g., quotation drawing, control plan)